

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 febbraio 2003 - Deliberazione N. 735 - Area Generale di Coordinamento Ormel - **Borse di studio (ex L. 62/2000 e DPCM 106/2001) per l'a.s. 2002 - 2003 - Criteri di riparto fra i Comuni del Fondo Statale 2002. Adozione del Piano di riparto. Con allegati.**

omissis

PREMESSO

che la Legge n.62/2000, relativa alla parità scolastica, ha previsto, tra l'altro, al comma 9, dell'art. 1 un Fondo statale annuale, da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome, per l'assegnazione di borse di studio, a sostegno della spesa per l'istruzione, in favore degli studenti delle scuole statali e paritarie (elementari, medie e superiori) appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico;

- che il DPCM 14 aprile 2001 n. 106, attuativo della prefata L.62/2000, individua quali destinatari del beneficio le famiglie la cui situazione economica, valutata per l'anno 2002, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, del DPCM 7 maggio 1999, n.221 e del D.Lgs 3 maggio 2000, n.130, non risulti superiore all'ISE di un nucleo familiare di tre persone, fissato in Euro 21.691,19= corrispondente ad un valore ISEE di Euro 10.633,00;

- che, pertanto, qualunque sia la composizione del nucleo familiare, per richiedere il beneficio, il limite massimo di reddito, non superabile, è costituito da un valore ISEE di Euro 10.633,00=;

- che, ai sensi dell'art.5 dello stesso DPCM 106/2001, le Regioni e le Province Autonome, definiscono, autonomamente, termini, requisiti, importi, condizioni ed ogni altra concreta modalità operativa per l'attribuzione del beneficio medesimo;

- che con Decreto Direttoriale M.I.U.R. del 4/7/2002 (G.U. n. 165 del 16/7/2002) è stata operata la ripartizione del Fondo statale relativo all'anno 2002 a favore delle Regioni e delle Province Autonome ed è stato attribuito alla Regione Campania un finanziamento di Euro 29.515.171,00= in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti - calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della Regione Campania al valore percentuale delle famiglie, con reddito netto fino a £. 30 milioni, della stessa Regione pari al 27,2% secondo gli ultimi dati ISTAT;

CONSIDERATO

- che i singoli beneficiari, ai sensi del comma 10, dell'art.1, della legge 62/2000, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, in sede di concreta assegnazione della borse di studio, possono optare, in luogo della liquidazione diretta, per una apposita detrazione fiscale, di importo equivalente alla somma loro riconosciuta, dalla imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta;

PRESO ATTO

- che nessun beneficiario, per l'anno scolastico 2001/2002, ha optato per la "detrazione fiscale" come modalità di fruizione del beneficio;

- che tale modalità avrebbe dovuto attuarsi attraverso la dichiarazione dei redditi, prevista in periodi differenti a secondo dei modelli adottati (CUD, 730 e UNICO), comportando una dilatazione temporale nell'attuazione dell'intervento con evidente perdita di efficacia dello stesso, nonché un aumento nella produzione degli atti amministrativi dei Comuni;

- che, anche, le Istituzioni Scolastiche, per gli adempimenti di loro competenza, sarebbero state coinvolte in periodi coincidenti con momenti cruciali della loro attività istituzionale procurando notevole disagio alla organizzazione scolastica;

RITENUTO

- opportuno, per l'intervento relativo al Fondo 2002, per l'anno scolastico 2002/2003, di invitare i Comuni a predisporre Bandi in cui agli utenti venga consigliata la sola scelta della fruizione diretta allo scopo di rendere più tempestivo, snello ed efficace l'intervento e, nel caso, venisse comunque operata la scelta della detrazione fiscale, di fare riferimento a quanto già previsto, per tale modalità, alla D.G.R.n.631 dell'1/3/2002 ed alla Circolare dell'Assessora al ramo n.711/AG del 10/4/2002;

- di ripartire, il finanziamento di Euro 29.515.171,00, attribuito alla Regione Campania dal citato Decreto Direttoriale del 4/7/2002, in favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt.9 e 22, della L.R.30/85 ed in base a:

a) Quantificazione degli alunni in condizioni di disagio economico

- Il numero di alunni iscritti alle scuole statali e paritarie elementari medie e superiori, di ogni singolo comune, rapportato all'indice di disagio regionale pari al 27,2%, determina il numero di quelli appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico;

b) Condizione di degrado socioeconomico dei singoli Comuni

- La condizione di degrado socioeconomico dei singoli Enti locali individuata - ai sensi dell'art.37, comma 3, lett.g, del D.L.vo n.504/92 - è rappresentata da un indice sintetico, variabile da 0 (minimo degrado) a 10 (massimo degrado).

CONSIDERATO

- di poter determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 1., lett.c) del DPCM 106/2001, sulla base della disponibilità complessiva e del numero dei possibili beneficiari, un importo unico della borsa di studio, fissato in Euro 130,00, per le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori, da attribuire prioritariamente agli studenti appartenenti a famiglie in condizioni di maggiore disagio economico;

RITENUTO

- di poter fornire ai Comuni gli elementi e le indicazioni che di seguito si riportano, al fine della concreta attuazione dell'intervento:

- Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie le cui condizioni di reddito - determinate ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni - per l'anno 2002 non siano superiori all'ISE di un nucleo familiare tipo, costituito da tre componenti, fissato in € 21.691,19= corrispondente ad un valore ISEE di Euro 10.633,00=

- La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, va compilata sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/5/2001. (G.U.n. 155 del 6/7/2001) corredata dall'attestato di frequenza dell'alunno per l'a.s.2002/2003 e da una semplice autocertificazione delle spese sostenute (per un importo minimo di Euro 51,65) tenuto conto che la spesa media mensile, sostenuta per l'istruzione dalle famiglie per ogni singolo studente, è di circa Euro 33,30=, così come si evince dall'Annuario ISTAT 2002, relativamente all'indagine sui consumi delle famiglie riferita all'anno 2000;

- Sono ammissibili: le spese di frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente locale), le spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto), le spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EE.LL. di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici), le spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori), le spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi.

- L'importo della borsa per le tre tipologie di scuola - elementari, medie e superiori è fissato in Euro 130,00;

- La borsa di studio è attribuita prioritariamente alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, per cui va compilata apposita graduatoria sulla base del reddito.

- I Comuni provvedono ad assicurare l'intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio ma che frequentano scuole di altre Regioni, laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio, attingendo, in tal caso, al contributo ordinario per il diritto allo studio di cui alla L.R.30/85;

VISTI:

- la Legge 10 marzo 2000, n.62;
- il DPCM 14 aprile 2001, n. 106;
- la L.R.26 aprile 1985, n.30;
- il Decreto Direttoriale 4/7/2002;
- il D.Lgs 109/98;
- il DPCM 221/99;
- Il D.Lgs 130/2000;

- il DPCM 242/2001;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato

- di prendere atto del finanziamento di Euro 29.515.171,00 attribuito alla Regione Campania dal Decreto Direttoriale M.I.U.R. del 4/7/2002;

- di operare il riparto di detto finanziamento a favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt.9 e 22, della L.R.30/85, sulla base dell'indice di degrado socioeconomico di ogni singolo Comune della Regione Campania e di quello relativo al numero degli alunni, di ogni singolo Comune appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, così come descritto ai punti a), e b) nelle premesse;

- di adottare il piano di riparto, fra i Comuni della Regione Campania, della somma di Euro 29.151.171,00, per l'assegnazione di borse di studio, secondo le tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di invitare i Comuni a predisporre bandi, per l'assegnazione dei beneficio per l'a.s. 2002/2003, in cui agli utenti venga illustrata, compiutamente, la diversa modalità operativa a seconda della scelta della fruizione diretta o della detrazione fiscale, di consigliando agli stessi, per le considerazioni espresse in premessa, i optare per la fruizione diretta, allo scopo di rendere più tempestivo, snello ed efficace l'intervento;

- di fare riferimento alla D.G.R. n.631 dell'1/3/2002 e alla Circolare Assessorile n.711/AG del 10/4/2002, per quanto riguarda le modalità operative da attuarsi nel caso di scelta di fruizione del beneficio mediante detrazione fiscale;

- di ammettere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica valutata, al sensi del D.Lgs 31, marzo 1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2002, non sia superiore all'ISE di un nucleo familiare di tre persone, fissato in Euro 21.691,19 corrispondente ad un valore ISEE di Euro 10.633,00;

- di ammettere, pertanto, al beneficio i soggetti - qualunque, sia la composizione del loro nucleo familiare - il cui reddito non sia superiore ad un valore ISEE di Euro 10.633,00;

- di approvare la scheda allegato A), relativa all'attestazione di frequenza per l'anno scolastico 2002/2003 e la scheda allegato B) per l'autocertificazione delle spese;

- di richiedere il beneficio mediante l'apposito modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/5/2001 - Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001 - a cura di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, corredato delle. citate schede allegato A) ed allegato B), relative all'attestazione di frequenza ed alla semplice auto dichiarazione delle spese sostenute (a partire da un importo minimo di (Euro 51,65);

- di attribuire le borse di studio prioritariamente alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, in base ad apposita graduatoria;

- di approvare ed indicare ai Comuni le seguenti spese ammissibili:

spese di frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente locale), spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi, pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto), spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EE.LL. di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici), spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori), spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi;

- di individuare nei Comuni, sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, i soggetti deputati alla concreta assegnazione della borsa di studio. Gli stessi Comuni assicureranno l'intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio che frequentano scuole di altre Regioni e non usufruiscono del suddetto beneficio;

- di determinare in Euro 130,00= l'importo delle borse di studio per gli alunni frequentanti le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori;
- demandare al competente Assessorato la definizione dei termini per l'attuazione dell'intervento nonché la richiesta al Ministero del Tesoro, di accredito al Bilancio regionale, della quota del Fondo statale spettante alla Regione Campania;
- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l'impegno e la concreta erogazione delle somme spettanti ai singoli Comuni;
- di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Istruzione e Cultura e Gestione dell'Entrate e della Spesa di Bilancio per i rispettivi adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino